



legautonomie
associazione autonomie locali

AUDIZIONE INFORMALE

VIII Commissione Ambiente,
territorio e lavori pubblici
Camera dei deputati
Roma, 23 Febbraio 2010
Aula VIII Commissione

**Risoluzione 7-00218 Tommaso Foti concernente l'adeguamento
dei limiti per la gestione in proprio del servizio idrico nei piccoli
comuni**

Nota su Risoluzione Foti n.7-00218 concernente il Servizio Idrico Integrato

Con riferimento alla risoluzione in titolo, che prevede di estendere ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, la facoltatività della adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato, modificando il limite attualmente disposto dall'art. 148, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che circoscrive tale facoltà ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, Legautonomie osserva, preliminarmente, che in sede di esame del DdL di conversione del d.l. 25 gennaio 2010 n.2: "interventi urgenti concernenti enti locali e regioni" (C.3146 Governo) le commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del consiglio e Interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione) hanno, tra gli altri, approvato il seguente emendamento:

«186-bis. A decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Sono abrogati gli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»

L'emendamento approvato, abrogando l'articolo 148 al quale fa riferimento la risoluzione in titolo, prevede l'abolizione delle autorità d'ambito territoriale e rinvia alle Regioni, ai sensi dell'art. 118, comma 1, della costituzione, il compito di attribuire, con legge, le funzioni già esercitate dalle autorità. Con l'eventuale approvazione anche delle Camere di tale emendamento risulta superata la risoluzione del proponente.

Legautonomie esprime comunque un giudizio negativo sull'introduzione dell'emendamento di soppressione delle ATO all'interno del DdL di conversione del dl 25 gennaio n. 2 e ritiene poi necessario sottolineare la evidente connessione tra la normativa in materia di servizi pubblici locali, le previsioni contenute nel DdL AC 3118, relativamente alla "individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e

degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati”, nonché, infine, dei provvedimenti attuativi della legge 42/2009.

E' dentro a questo complesso quadro normativo che, a giudizio di Legautonomie, sia il legislatore nazionale che i legislatori regionali dovrebbero affrontare in modo organico anche la questione dei piccoli comuni, dei territori montani e di quelli economicamente svantaggiati.

Il citato DdL 3118 prevede infatti all'art. 8 comma 3 che i comuni al di sotto dei 3.000 abitanti devono esercitare alcune delle funzioni fondamentali loro assegnate dall'art. 2, comma 1, in forma associata obbligatoria, e tra queste rientra “l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale”.

Nel merito di quanto proposto dalla risoluzione Legautonomie sottolinea la centralità del 1° comma dell'art.1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (la cosiddetta legge Galli) « le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà ».

Il principio fondamentale secondo cui l'acqua è una risorsa pubblica da salvaguardare e da garantire a tutti i cittadini nella logica di solidarietà territoriale e di completezza dell'intero ciclo idrico non dovrebbero spingere in direzione di ampliare le deroghe dai principi generali che regolano questa materia.

Il Dlg 152/2006 stabilisce in coerenza con la Legge 36/1994 e nel rispetto delle direttive comunitarie la separazione fra la proprietà delle reti e degli impianti dalla loro gestione al fine di rendere effettivo il processo di liberalizzazione del sistema idrico integrato. Il Dlg di cui sopra stabilisce che vi sia un soggetto regolatore e di controllo di cui tutti i comuni obbligatoriamente fanno parte in quanto titolari dei servizi. In tale veste tutti i comuni debbono poter

partecipare a definire le regole per gli affidamenti e per il controllo sul rispetto delle stesse.

La potestà del controllo pubblico da parte dei comuni sul gestore si esplica attraverso il soggetto di regolazione e controllo che, finora, sia pure attraverso diverse modalità, è stato attribuito alle ATO.

Il DL 135/2009 convertito nella legge n. 166/2009 ha accelerato il processo di privatizzazione della gestione del servizio idrico integrato limitando fortemente, per i comuni, la possibilità di fare ricorso alle gestioni “in house”; inoltre impone alle società di capitale a maggioranza pubblica di scendere sotto al 30%.

Tale norma oltre ad essere di dubbia costituzionalità costringe i comuni a svendere le proprie azioni con un rilevante danno patrimoniale che si ripercuote inevitabilmente anche sull'azionariato diffuso.

Inoltre la possibilità per i comuni di costituire società a capitale interamente pubblico, partecipate dell'ente locale, per la gestione cosiddetta “in house” del servizio pubblico è consentito solo in situazioni eccezionali, determinati da peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e neomorfologiche del contesto territoriale di riferimento tali da non consentire un efficace e utile ricorso al mercato. Tutto ciò previo parere favorevole dell'Autorità garante della concorrenza, secondo i principi del controllo analogo e con l'obbligo del rispetto del patto di stabilità interno.

Di fronte a tutto ciò più che rendere facoltativa per i comuni fino ai 3000 abitanti la partecipazione alle ATO si tratta di rafforzare e rendere più autorevole la funzione del soggetto regolatore e di controllo a salvaguardia degli utenti. A presiedere questa funzione possono anche essere individuate nuove Agenzie o Autorità ritenute più idonee delle attuali, tuttavia queste non possono prescindere dal controllo pubblico.

E' nel controllo pubblico sugli affidamenti e sul rispetto delle regole che i comuni possono e debbono esercitare la loro funzione di controllori e compiere scelte improntate: sull'uso corretto e solidale

della risorsa idrica, sugli investimenti per migliorare il servizio e ridurre gli sprechi, sul contenimento delle tariffe, sulle politiche sociali che con esse si possono fare compresa la differenziazione delle stesse, o attraverso la costituzione di fondi compensativi o perequativi a favore dei comuni montani e dei territori svantaggiati, o delle loro eventuali forme associative.